



SINTESI DEL RAPPORTO ITALIA SULL'APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE CM/REC(2010)5 DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA AGLI STATI MEMBRI SULLE MISURE VOLTE A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE



CENTRO
RISORSE
LGBTI



ILGA
EUROPE
Equality for lesbian, gay, bisexual,
trans and intersex people
in Europe



Government of the Netherlands

In collaborazione con:

Arcigay Associazione Gay e Lesbica Italiana
ArciLesbica Associazione Nazionale
Associazione Genitori di Omosessuali
Associazione Radicale Certi Diritti
Coordinamento Trans Sylvia Rivera
Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali
Movimento Identità Transessuale



Questa pubblicazione è supportata dallo Human Rights Violations Documentation Fund di ILGA-Europe nell'ambito del progetto "Implementing the Council of Europe's Recommendation on LGBT rights". Il progetto è supportato finanziariamente dal Department for Gender & LGBT Emancipation of the Ministry of Education, Culture and Science del Governo dei Paesi Bassi.

Le opinioni espresse nel documento non riflettono necessariamente le posizioni ufficiali di ILGA-Europe o del Governo dei Paesi Bassi.

Questa pubblicazione è stata redatta da Mia Caielli e Valeria Santostefano per conto del Centro Risorse LGBTI. Chiara Massalin è responsabile della redazione dei casi raccolti.

Il Centro Risorse LGBTI esprime la propria gratitudine a Nigel Warner per la sua assistenza

nella preparazione di questo rapporto. Si ringraziano inoltre Diletta Tega e Luca Imarisio per la collaborazione in qualità di esperti referee. Si ringraziano ancora i componenti del Gruppo di Lavoro Nazionale: Flavia Madaschi (AGEDO - Associazione Genitori di Omosessuali), Dimitri Lioi (Arcigay Associazione Gay e Lesbica Italiana), Giovanna Camertoni (ArciLesbica Associazione Nazionale), Enzo Cucco (Associazione Radicale Certi Diritti), Porpora Marcasciano (Coordinamento Trans Sylvia Rivera e Movimento Identità Transessuale), Laura Mentasti (Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali).

Hanno inoltre contribuito e pertanto si ringraziano: Gabriele Murgia, Ilaria Cortassa, Gabriella Dervio, Fortunato Speciale, Nicole de Leo, Serena Donà.

**Centro Risorse LGBTI
LGBTI Resource Centre**

Via Santa Chiara 1
10122 Torino

t +39 349 55 85 732
f +39 011 52 12 033

centro@risorselgbti.eu
centro@pec.risorselgbti.eu
risorselgbti.eu

ISBN 978-88-908375-0-0

Copyright by Centro Risorse LGBTI
E' consentito citare e/o riprodurre parti del presente documento secondo le condizioni del
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported



PREAMBOLO	05
I. Sommario	06
II. Raccomandazioni al Governo italiano per le priorità d'azione per l'applicazione della raccomandazione CM/Rec(2010)5	08
III. Introduzione	10
i. Contesto	10
ii. Obiettivi del report	10
iii. Attori coinvolti	11
iv. Metodologia	11
v. Raccolta delle informazioni dai Ministeri e dalle Autorità pubbliche competenti	11
IV. Risultati del Monitoraggio	12
La Raccomandazione	12
Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5	15
i. Diritto alla vita, alla sicurezza e alla protezione dalla violenza	15
a. "Crimini d'odio" e altri episodi motivati dall'odio	15
b. "Il discorso d'odio"	16
ii. Libertà di associazione	18
iii. Libertà di espressione e di riunione pacifica	19
iv. Diritto al rispetto della vita privata e familiare - escluse le questioni specificamente connesse all'identità di genere)	21
v. Rispetto della vita privata e familiare e diritto alla salute – questioni specificamente connesse all'identità di genere	23
vi. Lavoro	25
vii. Istruzione	27
viii. Salute	29
ix. Abitazione	31
x. Sport	33
xi. Diritto di asilo	34
xii. Organismi nazionali per la protezione dei diritti umani	36
Riferimenti bibliografici	37
Sul Centro Risorse LGBT	40
Sul Gruppo di Lavoro Nazionale	42



PREAMBOLO

Il monitoraggio indipendente sulla “Raccomandazione per combattere le discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere” - approvata il 31 marzo del 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa - che qui si presenta, è importante per molte ragioni e costituisce un fondamentale punto di partenza.

È una fotografia di quanto le istituzioni dello Stato italiano hanno fatto per proteggere e promuovere i diritti delle persone LGBT dalle discriminazioni. È un modo per riaffermare, così come fa la Raccomandazione e dunque gli Stati che l’hanno approvata, che i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transgender sono diritti umani e che sono sistematicamente violati in molti ambiti della vita pubblica e privata. Ed è in tutti quegli ambiti che gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno assunto il compito, seppur non vincolante vista la natura giuridica della Raccomandazione, di promuovere iniziative legislative e misure politiche.

Il monitoraggio è un modo per approfondire e diffondere la conoscenza delle Istituzioni responsabili della promozione dei diritti delle persone LGBT, dei loro meccanismi e delle opportunità di promuovere misure coerenti con i contenuti della Raccomandazione. È un punto di partenza perché quanto previsto dalla Raccomandazione è la base su cui costruire l’agenda politica connessa ai diritti delle persone LGBT. L’agenda, tuttavia, non si limita a quelle misure e non limiterà la propria portata fintanto che piena uguaglianza di diritti, di trattamento ed opportunità sarà garantita a tutti e tutte senza distinzione di orientamento sessuale e identità di genere.

Proprio per questo è necessario ricordare che la Raccomandazione si fonda su quanto prescritto dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e sulla relativa giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Ha pertanto una portata che è al contempo storica, poiché colloca le questioni LGBT nel quadro dei diritti umani e della loro prote-

zione, ma limitata visto che, ad esempio, non si spinge a richiedere che gli Stati firmatari introducano il matrimonio egualitario e limita di molto l’intervento sulle questioni connesse alle famiglie composte da coppie dello stesso sesso e dai loro figli. Eppure questi temi restano al centro dell’iniziativa politica del movimento LGBT in Italia.

Il monitoraggio, ancora, è un modo per richiamare le istituzioni dello Stato ai loro doveri e questo, in una repubblica democratica come l’Italia, è compito fondamentale ed irrinunciabile della società civile organizzata.

Le molte organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti umani ci auguriamo trovino in questo lavoro uno strumento. Ogni qualvolta qualcuno lascerà intendere più o meno velatamente che i diritti delle persone LGBT non sono violati, che non ci sono discriminazioni in Italia, si potrà loro ricordare che lo Stato italiano ha riconosciuto in una sede internazionale l’esatto contrario e lo ha fatto insieme ad altri 46 paesi. Questo monitoraggio contiene dati, raccoglie casi ed informazioni che rendono conto non soltanto di quanto lo Stato abbia o meno fatto. Queste informazioni riassumono lo stato del rispetto dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ci raccontano per quanto possibile quanto accade, cosa manca e cosa dobbiamo ancora scoprire.

Per queste ragioni questo è un punto di partenza e non a caso è un primo passo che abbiamo intrapreso in molti e molte, partecipando a questo lavoro. È su questa moltitudine, sulla sua crescita e progressiva organizzazione che contiamo affinché questa rivoluzione pacifica riesca nei suoi intenti.



I. SOMMARIO

Le istituzioni italiane hanno adottato sia misure legislative sia politiche pubbliche volte ad attuare quanto prescritto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; tuttavia, vi sono ancora diversi ambiti in cui mancano normative e interventi adeguati. Inoltre, non è raro che le normative vigenti risultino lacunose e che le misure intraprese non godano di quella stabilità che sarebbe opportuna, in quanto condizionate dai frequenti mutamenti del contesto politico. Altre volte, ancora, nonostante alcuni significativi interventi vengano annunciati, non sono disponibili informazioni sufficienti a consentirne un'effettiva valutazione.

Nel corso degli ultimi dieci anni, per lo più su impulso dell'Unione Europea, sono state introdotte misure legislative che proibiscono le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed, almeno in parte, da identità di genere sul lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. Le funzioni dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) sono state estese al contrasto delle discriminazioni nei confronti delle persone lesbiche gay bisessuali e trans (LGBT). L'Ufficio ha effettuato una ricognizione della normativa vigente ed ha avviato un monitoraggio degli atti amministrativi e dei regolamenti intervenendo a segnalare eventuali previsioni discriminatorie. L'UNAR ha inoltre realizzato numerose iniziative di ricerca, educative e di sensibilizzazione sui temi delle discriminazioni, dei pregiudizi e degli stereotipi nei confronti delle persone LGBT.

E' tuttavia assente una strategia generale ed un relativo documento di programmazione; l'estensione delle competenze dell'UNAR si basa su una direttiva ministeriale, ovvero su un atto amministrativo facilmente revocabile e non su una modifica della legge istitutiva dell'Ufficio. Il Centro Risorse LGBTI, infine, non è a conoscenza dei dettagli degli interventi di rimozione delle discriminazioni attuati a seguito del monitoraggio degli atti amministrativi e dei regolamenti.

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) è stato istituito – attraverso un atto amministrativo – al fine di garantire che persone appartenenti a minoranze possano godere pienamente del diritto di uguaglianza davanti alla legge oltre a una piena protezione contro le discriminazioni basate anche su orientamento sessuale ed identità di genere. Ciò nondimeno, non è ancora stata approvata una legge contro crimini e incidenti motivati dall'odio omofobico e transfobico che comprenda anche i discorsi d'odio. L'OSCAD, insieme all'UNAR, ha sviluppato e realizzato programmi di formazione per le forze dell'ordine sul tema delle discriminazioni anche per orientamento sessuale e identità di genere. L'inclusione di questi programmi nella formazione in ingresso e nei corsi di aggiornamento dedicati alle forze dell'ordine è tra gli obiettivi prioritari dell'OSCAD nel 2012. Nonostante questo, il Centro Risorse LGBTI non è a conoscenza del documento di programmazione che integra questo obiettivo; sono inoltre poco chiari i tempi di realizzazione e gli specifici contenuti delle formazioni.

Per quanto concerne la condizione di detenuti LGBT, la 'Commissione straordinaria per la protezione dei diritti umani' del Senato della Repubblica ha evidenziato la mancanza di un'adeguata formazione del personale carcerario e in generale gli elevati livelli di discriminazione cui tali detenuti e detenute sono sottoposte.

Negli ultimi anni non sono mancati discorsi d'odio nei confronti di persone LGBT pronunciati direttamente da pubblici ufficiali e da politici. Al riguardo, pare significativo osservare che la reazione a tali episodi dei rappresentanti delle istituzioni sia spesso poco efficace, nonostante questi ultimi tendano genericamente a condannare l'omofobia e la transfobia.

La vita privata, la libertà di espressione e di riunione sono rispettate e le associazioni LGBT possono operare liberamente ed in-



I. SOMMARIO

teragire con gli apparati governativi; restano tuttavia chiare manifestazioni di ostilità da parte di alcuni politici, leader religiosi e pubblici ufficiali.

Le coppie formate da persone dello stesso sesso sono discriminate rispetto alle coppie di sesso diverso e le istituzioni, al momento, non paiono voler trovare soluzioni ai problemi di vita quotidiana che queste discriminazioni causano.

La riassegnazione di genere è consentita dalla legge, le procedure mediche sono accessibili gratuitamente ed il cambio di nome nei documenti è garantito. Tuttavia, la mancanza di una regolamentazione delle procedure del percorso di riassegnazione di genere è causa di incertezza e di una differenziazione di approcci sul territorio nazionale. Inoltre, la sterilizzazione irreversibile è ancora ampiamente considerata un requisito preliminare fondamentale per accedere al percorso di riassegnazione di genere ed il sistema sanitario non garantisce in tutte le regioni d'Italia l'accesso gratuito alle cure ormonali per l'adeguamento delle caratteristiche sessuali secondarie.

Nel decennio passato le istituzioni dello stato hanno promosso misure volte a contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e le discriminazioni in ambito scolastico ma nessuna di queste contrasta esplicitamente l'omofobia e la transfobia. Alcune iniziative contro l'omofobia nella scuola sono state adottate ma la transfobia è costantemente tralasciata.

Complessivamente, osservando le politiche per la salute, il sistema sanitario non considera i bisogni e le specificità delle persone LGBT. La formazione del personale socio-sanitario non affronta tali questioni in maniera strutturata con conseguenze negative sulla qualità dei servizi e sul contesto in cui sono forniti.

Il Centro Risorse LGBTI non è a conoscenza di interventi specifici contro le discriminazioni nello sport e le misure adottate non includono l'azione contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

L'interpretazione della normativa nazionale sul diritto d'asilo considera il rischio di persecuzione per orientamento sessuale motivo di protezione umanitaria; più incerta è la questione del rischio di persecuzione per ragioni legate all'identità di genere su cui vi sono però alcuni casi che dovranno essere decisi a breve dalle autorità competenti.



II. RACCOMANDAZIONI AL GOVERNO ITALIANO

1. Modificare la Legge n. 203 del 1995 (cd Legge Mancino) al fine di includere esplicitamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i crimini di odio e i discorsi di incitamento all'odio in ambito penale.
2. Introdurre o migliorare i programmi di formazione per il personale della pubblica amministrazione, in particolare rivolti a:
 - a. Ufficiali di polizia
 - b. Magistratura
 - c. Personale penitenziario
 - d. Pubblici ufficiali
 - e. Personale scolastico
 - f. Personale sanitarioal fine di garantire: a) adeguate conoscenze e competenze per agire nel rispetto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere delle persone, b) il pieno godimento dei diritti a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
3. Introdurre specifiche linee guida per:
 - a. Garantire che i detenuti e le detenute trans abbiano il diritto di continuare la transizione di genere durante la carcerazione;
 - b. Trovare soluzioni adeguate al fine di evitare l'isolamento di suddetti carcerati e carcerate in attesa di essere situati in unità abitative specifiche.
4. Garantire un finanziamento adeguato e stabile che consenta di promuovere ogni tre anni la ricerca promossa per la prima volta nel 2011-2012 dall'Istituto Nazionale di Statistica sulle attitudini della popolazione italiana, il livello di accettazione ed il livello di discriminazioni nei confronti delle persone LGBT.
5. Introdurre l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la società RAI – Radio Televisione Italiana del 2013-2015 tra le componenti della società italiana che devono essere rappresentate al fine di garantire il più totale pluralismo.
6. Garantire che la 'Commissione per le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender' e il 'Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne per orientamento sessuale e l'identità di genere' o organismi equivalenti siano effettivamente costituiti e consultati per tutte le politiche e le leggi relative alle persone LGBT.
7. Modificare la Legge n. 164 del 1982 al fine di:
 - a. Chiarire che irreversibili procedure chirurgiche di sterilizzazione non debbano costituire requisiti necessari per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso.
 - b. Garantire una copertura uniforme dei costi necessari e i servizi sanitari per la riassegnazione di genere su tutto il territorio nazionale.
8. Modificare le attuali disposizioni di diritto di famiglia del codice civile al fine di conferire a coppie di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, i diritti e gli obblighi in materia di abitazione, successione, alimenti, assistenza medica, assistenza in carcere.
9. Introdurre una legge che regoli i diritti dei genitori dello stesso sesso al fine di tutelare l'interesse del figlio del partner biologico.
10. Modificare il Decreto Legislativo n. 216 del 2003 per:
 - a. Introdurre l'identità di genere come motivo di discriminazione vietato
 - b. Estendere il campo di applicazione al divieto di discriminazione in materia di accesso e fornitura di beni e servizi.
11. Stabilire un osservatorio nazionale finalizzato a monitorare l'applicazione dell'art. 21 Legge n. 183 del 2010, prevedendo misure volte a garantire pari opportunità, il benessere dei lavoratori e tutela dalla discriminazione negli uffici della pubblica amministrazione.
12. Modificare a) 'le linee guida generali e le misure a livello nazionale per la prevenzione e la lotta contro il bullismo' (prot. n. 16 del 5 febbraio 2007), b) 'La violenza nelle scuole. Le misure e gli aspetti procedurali' (prot. n. 5393/A3 del 22 marzo 2007), c) 'regolamento sulla condizione degli studenti delle scuole



II. RACCOMANDAZIONI AL GOVERNO ITALIANO

secondarie' (DPR n. 249 del 24 giugno 1998) al fine di inserire misure volte a contrastare in modo esplicito l'omofobia e la transfobia nelle scuole.

13. Includere obbligatoriamente nei programmi scolastici lezioni di educazione sessuale e alla salute e informazioni circa l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

14. Includere esigenze specifiche connesse a identità di genere e orientamento sessuale nel Piano Sanitario Nazionale. Sollecitare i sistemi sanitari regionali ad adottare misure analoghe.

15. Introdurre una legislazione che regoli i casi in cui non è possibile determinare l'assegnazione del sesso al fine di garantire che nessun bambino o bambina abbia il proprio corpo irreversibilmente modificato da pratiche mediche volte a imporre una identità di genere senza il suo pieno consenso libero e informato.

16. Modificare l'art. 6 del 'Codice di comportamento sportivo' del CONI al fine di introdurre l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i motivi di discriminazione vietati nello sport.

17. Menzionare espressamente orientamento sessuale ed identità di genere tra i motivi di protezione dalla persecuzione in tutte le normative che riguardano lo status di rifugiato ed il diritto d'asilo.

18. Creare un organismo nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani con un chiaro mandato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere anche avviando o partecipando ad azioni legali.

19. Adottare un piano d'azione di medio/lungo termine per l'attuazione di altri aspetti della Raccomandazione CM/Rec(2010)5.



III. INTRODUZIONE

i. Contesto

Il 31 marzo del 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la "Raccomandazione per combattere le discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere".

E' stato un momento storico poiché, come riconosciuto dallo stesso Segretario Generale del Consiglio d'Europa Thorburn Jagland, la Raccomandazione è il primo strumento del diritto internazionale ad affrontare nello specifico le discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, da lui definite tra le più durature e difficili forme di discriminazione da contrastare¹.

In termini generali la Raccomandazione:

1. Enfatizza i principi chiave per cui i diritti umani sono universali e si applicano a tutti gli individui e, pertanto, anche alle persone LGBT;
2. Riconosce le secolari e continue discriminazioni vissute dalle persone LGBT sulla base del loro orientamento sessuale e identità di genere;
3. Riconosce la necessità di un'azione specifica per assicurare alle persone LGBT il pieno godimento dei diritti umani e definisce le misure che gli stati membri debbono adottare a tale scopo.

La Raccomandazione è stata approvata all'unanimità dai 47 paesi membri del Consiglio d'Europa. Nonostante questo strumento, al contrario delle Convenzioni, non abbia un valore vincolante, è comunque solidamente basato sugli obblighi internazionali ed europei dei paesi membri in materia di rispetto dei diritti umani. I paesi stessi hanno pertanto il chiaro dovere di applicarne gli elementi chiave.

La Raccomandazione è composta da tre parti: il preambolo, che descrive il contesto in cui lo strumento è stato adottato ed i principi

chiave che lo guidano; la sezione operativa, che elenca brevemente le più generali misure da intraprendere; l'Appendice che descrive i più specifici interventi da adottare per assicurare il pieno godimento dei diritti ed il contrasto alle violazioni dei diritti umani in diversi ambiti, inclusi crimini d'odio, discorso d'odio, libertà di associazione, espressione e assemblea, diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, lavoro, istruzione, salute e casa, sport, diritto d'asilo e discriminazioni multiple. È inclusa inoltre una sezione sul ruolo degli organismi nazionali per la protezione dei diritti umani.

La Raccomandazione è infine corredata da un Memorandum Esplicativo che documenta gli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani ed i relativi precedenti legali sulla base dei quali Raccomandazione e Appendice sono formulati.

ii. Obiettivi del report

Questo report ha l'obiettivo di valutare i progressi fatti dalle autorità italiane nell'applicazione della Raccomandazione ed intende mettere in evidenza gli ambiti in cui è necessario promuovere ulteriori interventi. Attraverso la documentazione dell'adozione o non adozione delle misure previste, si intende fornire un punto di partenza per la misurazione dei futuri progressi nella applicazione della Raccomandazione negli anni a venire.

I principali destinatari del report sono due. A livello nazionale i leader politici ed i funzionari della pubblica amministrazione responsabili dell'applicazione della Raccomandazione. A livello internazionale, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha acconsentito all'adozione di questo strumento e che condurrà a sua volta un monitoraggio dei progressi fatti nel marzo

¹. "Council of Europe to advance human rights for lesbian, gay, bisexual and transgender persons"
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1607163&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE>



III. INTRODUZIONE

del 2013. Questo report intende pertanto contribuire a tale monitoraggio.

iii. Attori coinvolti

Il Centro Risorse LGBTI è responsabile della realizzazione del monitoraggio indipendente della Raccomandazione in Italia. Al fine di supportare e di rendere il più possibile sostanziale il processo di monitoraggio è stato creato un Gruppo di Lavoro Nazionale composto da associazioni LGBT italiane². Attraverso incontri periodici il Gruppo di Lavoro ha fornito documentazione ed ha aiutato a costruire un quadro il più possibile completo dell'attuale situazione delle persone LGBT nel paese. Inoltre, due esperti referee sono stati coinvolti nella revisione dei materiali prodotti al fine di garantire il rigore dei risultati ottenuti.

iv. Metodologia

Il monitoraggio si basa sulla valutazione di una checklist di misure specifiche. Questa checklist è stata costruita a partire dal testo della Raccomandazione e dell'Appendice e sugli ulteriori dettagli forniti dal Memorandum Esplicativo.

La checklist e i dati che il Centro Risorse LGBTI ha raccolto al fine di valutare i progressi nell'applicazione della Raccomandazione sono in un allegato a questo documento con il nome di Compliance Documentation Report (Appendice III).

Le informazioni e dati raccolti per il monitoraggio sono stati ottenuti a partire dalle seguenti fonti:

1. Informazioni ottenute dai singoli Ministeri responsabili dell'applicazione delle misure contenute nella Raccomandazione in risposta alla richiesta di informazioni del Centro Risorse LGBTI basata sulla checklist;
2. Informazioni contenute in pubblicazioni e

ricerche quali: il rapporto per l'Italia commissionato dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa per la pubblicazione "Discrimination on the ground of sexual orientation and gender identity in Europe"; il rapporto sull'Italia commissionato dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali.

3. Altre pubblicazioni e documentazione raccolta dal Centro Risorse LGBTI e dal Gruppo di Lavoro Nazionale.

4. Raccolta di giurisprudenza sia italiana che europea ed altra letteratura giuridica.

5. Supporto informativo da parte dei due esperti referee.

v. La raccolta delle informazioni dai Ministeri e dalle Autorità pubbliche competenti

Come menzionato sopra, nel corso del monitoraggio il Centro Risorse LGBTI ha inviato alla fine di aprile 2012 una richiesta di informazioni a sedici Ministeri ed Autorità pubbliche responsabili per gli ambiti di intervento coperti dalla Raccomandazione. Alla fine di giugno 2012, il Centro ha inviato quattordici lettere allo scopo di sollecitare una risposta. Tra aprile e luglio del 2012 il personale coinvolto nel monitoraggio ha effettuato ottantasei telefonate a Ministeri e Autorità al fine di ricevere informazioni sul percorso di elaborazione della richiesta e su tempi e modalità di risposta.

Il Centro Risorse LGBTI ha ottenuto otto risposte rispettivamente da: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, RAI – Radiotelevisione Italiana, Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, il Garante della Privacy, Ministero della Difesa.

² Associazioni parte del Gruppo di Lavoro Nazionale sono: Associazione Genitori di Omosessuali AGEDO, Arcigay Associazione Gay e Lesbica Italiana, Arcilesbica Associazione Nazionale, Associazione Radicale Certi Diritti, Coordinamento Sylvia Rivera, Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali, Movimento Identità Transessuale.



IV. RISULTATI

La Raccomandazione

Il testo della Raccomandazione prevede quattro azioni principali: l'esame delle misure esistenti volte a rimuovere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, l'introduzione di misure efficaci volte a contrastare tali discriminazioni, l'accessibilità di rimedi giudiziari effettivi per le vittime di discriminazioni e la garanzia che la Raccomandazione sia tradotta e diffusa nel modo più ampio possibile. Inoltre, si richiede agli Stati Membri di ispirarsi ai principi e alle misure contemplate nell'Allegato.

Secondo quanto spiegato nel Compliance Documentation Report, le autorità pubbliche hanno promosso e intrapreso alcune iniziative coerenti con il testo della Raccomandazione. Queste risultano però insufficienti e si ravvisa la necessità di adottare ulteriori misure legislative e politiche.

Il Compliance Documentation Report, che comprende informazioni ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, si riferisce soprattutto all'attività dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, organismo che opera presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Le funzioni dell'UNAR sono state estese al contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere attraverso una direttiva ministeriale, senza alcuna modifica al Decreto legislativo 215/2003 che l'ha istituito. Ciò rende l'azione dell'UNAR in questo campo dipendente dal potere politico e pertanto limitata. D'altro canto, l'UNAR ha effettuato una ricognizione della normativa vigente e delle altre politiche esistenti, riconoscendo la persistenza delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Inoltre, esso ha avviato il monitoraggio degli atti amministrativi e regolamentari intervenendo a segnalare eventuali previsioni discriminatorie. Ciononostante, il Centro Risorse LGBTI non è in possesso di specifiche informazioni sulle caratteristiche di tali interventi.

Dal punto di vista giuridico, il Decreto legislativo n. 216/2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta espressamente per la prima volta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale senza però menzionare l'identità di genere come possibile fattore di discriminazione. Tale normativa riguarda l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, l'occupazione e le condizioni di



IV. RISULTATI

lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; l'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

l'affiliazione e l'attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime ma non estende il divieto di trattamenti discriminatori all'accesso e fornitura di beni e servizi.

E' però bene notare che la Direttiva 2006/54/CE ha introdotto un esplicito riferimento alla discriminazione derivante dal cambiamento di sesso. Il Preambolo di tale Direttiva di rifu-sione richiama infatti la sentenza della Corte di Giustizia P. v S. secondo cui il principio della parità di trattamento tra uomini e donne si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso. Due anni prima, la Direttiva 2004/113/CE aveva esteso l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento tra donne e uomini all'accesso e fornitura di beni e servizi e, sebbene la discriminazione basata sull'identità di genere non fosse espressamente contemplata nel testo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione avevano fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare che la protezione dalle discriminazioni delle persone trans rientrava nell'ambito della Direttiva. Entrambe queste direttive sono state trasposte nell'ordinamento italiano: ma né il Decreto legislativo n. 5 del 2010 di attuazione della Direttiva 2006/54/CE, né il Decreto legislativo n. 196 del 2007 di attuazione della Direttiva 2004/113/CE fanno riferimento alla questione del cambiamento di sesso.

Recentemente, la Legge n. 183 del 2010, meglio nota come il 'Collegato Lavoro', ha rafforzato la lotta contro tutte le discriminazioni nel pubblico impiego: la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è esplicitamente

proibita, mentre, ancora una volta, l'identità di genere non è menzionata.

Riguardo l'accesso delle vittime di discriminazione a rimedi giudiziari effettivi, occorre sottolineare che in Italia non esiste un apposito tribunale per l'eguaglianza. L'UNAR non ha poteri giurisdizionali e la sua attività si pone come complementare rispetto agli ordinari strumenti giudiziari.

L'effettività della tutela delle vittime della discriminazione può dipendere dalle regole concernenti l'onere della prova. L'Italia ha introdotto l'inversione dell'onere probatorio previsto dalle direttive europee solo di recente, dopo l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione, attraverso la Legge n. 101 del 2008 che ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 216 del 2003. Tale disposizione si richiama, nel definire le procedure di tutela, all'art. 44 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e agli artt. 37 e 38 del Codice delle Pari Opportunità, prevedendo procedure rapide a garanzia dei soggetti eventualmente lesi³. Però, nonostante le modifiche, l'art. 4 non contempla la possibilità di avvalersi di dati statistici ai fini della presunzione dell'esistenza della discriminazione così rendendo la prova di quest'ultima particolarmente ardua per il lavoratore⁴.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; può ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano di tiratura nazionale e condannare il

3. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities – Italy, 2011, p. 10.

4. M. Winkler, 'Riflessioni su un'ispirata ed efficace politica antidiscriminatoria in materia di orientamento sessuale nel diritto del lavoro', 7 giugno 2012, reperibile sul sito internet: <http://www.frdb.org/upload/file/Winkler_nota_per_panel_finale.pdf> p. 13.



IV. RISULTATI

convenuto al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali. In casi particolari di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Nei casi più gravi il responsabile della discriminazione può essere escluso per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto⁵.

Oltre ai provvedimenti normativi, l'UNAR promuove diverse iniziative educative e di sensibilizzazione sui temi delle discriminazioni, pregiudizi e degli stereotipi nei confronti delle persone LGBT. Ciononostante è tuttora assente una strategia omnicomprensiva, supportata da un documento di programmazione. UNAR ha provveduto alla traduzione in italiano del testo della Raccomandazione e della sua Appendice. In febbraio i documenti tradotti sono stati distribuiti a rappresentanti dell'associazionismo LGBT, dei sindacati e della Federazione Nazionale della Stampa durante la conferenza sponsorizzata da UNAR per l'adesione dell'Italia al programma del Consiglio d'Europa per il 'Contrasto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere'. Il Centro Risorse LGBTI non è a conoscenza di ulteriori iniziative di disseminazione della Raccomandazione e della sua Appendice.

5. Ibid.



IV. RISULTATI

Allegato alla Raccomandazione CM/ Rec(2010)5

I. Diritto alla vita, alla sicurezza e alla protezione dalla violenza

A. "Crimini d'odio" e altri episodi motivati dall'odio

Le raccomandazioni contenute nella Sezione I.A dell'Allegato riguardano la formazione del personale giudiziario, delle forze dell'ordine e delle carceri, l'introduzione di un organismo indipendente per l'indagine relativa ai crimini d'odio commessi dalle forze dell'ordine o dal personale carcerario e una serie di misure volte a contrastare i crimini d'odio e gli altri episodi motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima, inclusa l'introduzione di una normativa su tali reati. Agli Stati membri sono inoltre richieste la raccolta e l'analisi dei dati relativi all'incidenza e alla natura delle discriminazioni in tale ambito.

Le informazioni riportate nel Compliance Documentation Report, incluse le risposte ricevute dal Ministero di Giustizia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Opportunità e dal Ministero degli Interni evidenziano la mancanza di un'apposita normativa sui crimini d'odio e su altri reati contro le persone LGBT e come, nonostante siano state adottate alcune politiche, non vi sia una strategia precisa volta a contrastare tali crimini.

La legge italiana punisce i crimini d'odio commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ma il Parlamento non è ancora intervenuto per proteggere la popolazione LGBT dai crimini d'odio, dal momento che i disegni

di legge finora presentati per introdurre i reati di omofobia e transfobia sono stati più volte respinti. Lo scorso anno sono stati presentati alla Camera dei Deputati due progetti legislativi volti a contrastare penalmente il fenomeno dell'omofobia, attualmente in esame in Commissione Giustizia, ma è altamente improbabile che possano essere approvati prima della fine della legislatura. Inoltre, le istituzioni pubbliche non hanno mai provveduto a diffondere al pubblico una definizione chiara ed esaustiva dei "crimini d'odio" o degli "altri episodi motivati dall'odio". Questa mancanza è particolarmente significativa se si considera che il 19,4 % degli uomini gay e il 18,4% delle donne lesbiche intervistate recentemente hanno riferito di essere state insultate o molestate a causa del loro orientamento sessuale¹; che tale percentuale sale al 30% tra gli uomini gay sotto i 25 anni²; che il 24,8% degli italiani ritiene legittima la discriminazione delle persone transessuali³; che il 30,5% degli intervistati non vorrebbe persone trans come vicini di casa⁴.

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), insieme con l'UNAR, ha organizzato recentemente dei programmi di formazione per le forze di polizia su tematiche connesse con i crimini d'odio e i reati contro le persone LGBT. Tale formazione è stata inserita tra gli obiettivi prioritari per il 2012. Ciononostante, il Centro Risorse LGBTI non è a conoscenza delle tempistiche e dei contenuti di tali programmi di formazione.

L'OSCAD è stato istituito nel 2010 al fine di agevolare nel concreto godimento dei loro diritti fondamentali gli individui appartenenti a minoranze ed esposti a rischio di discriminazioni. L'Osservatorio raccoglie i dati relativi ai casi di discriminazione aventi rilevanza

6. R. Lelleri, Survey nazionale su stato di salute, comportamenti protettivi e percezione del rischio di HIV nella popolazione omo-bisessuale (Arcigay, 2006), p. 53 and 76. This survey covered 4690 questionnaires from gay or bisexual men and 2084 questionnaires from lesbians or bisexual women.

7. Ibid. p. 53

8. ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), La popolazione omosessuale nella società italiana – Anno 2011 (17 May 2012), p. 3. The research held by the Italian National Institute of Statistics is based on a representative sample of the Italian population of 7725 persons.

9. Ibid. p. 4.



IV. RISULTATI

penale; tuttavia le informazioni rese pubbliche non sono disaggregate in base al fattore di discriminazione. Inoltre, sebbene vi sia una procedura di raccolta dati sui crimini che vengono segnalati, non risultano essere previsti strumenti per aiutare il personale delle forze dell'ordine a individuare e riconoscere tali crimini. L'OSCAD mantiene rapporti con le associazioni LGBT ma non si hanno informazioni relative alla designazione di apposito personale delle forze di polizia che lavori con i gruppi LGBT attivi a livello locale. Non esiste alcun organismo indipendente per l'indagine relativa ai crimini d'odio commessi dalle forze dell'ordine. Infine, il Centro Risorse LGBTI non è a conoscenza di programmi di formazione destinati al personale giudiziario.

Il vice-comandante dell'Arma dei Carabinieri Clemente Gasparri è intervenuto nell'ambito dell'ambito del Corso di aggiornamento della Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma dichiarando che gli e le omosessuali sono persone psicologicamente instabili. Nella dispensa della 'Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri' per la preparazione al concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante s. Ups, datata dicembre 2011 e approvata dal comandante colonnello Pasquale Santoro, viene indicato l'orientamento sessuale tra le categorie di degenerazione sessuale al pari di necrofilia, bestialità e incestuosità. A seguito di un'interpellanza da parte di alcuni parlamentari l'Arma dei Carabinieri ha precisato che tale riferimento rappresenta un errore materiale nella revisione del testo disponendo la formale abrogazione del modulo e la conseguente correzione della pubblicazione.

Per quanto concerne la condizione di detenuti LGBT, la 'Commissione straordinaria per la protezione dei diritti umani' del Senato della Repubblica ha evidenziato la mancanza di una formazione specifica del persona car-

cerario sui temi connessi all'orientamento sessuale ed identità di genere ed ha pertanto richiesto la realizzazione di specifiche attività formative al fine di superare le carenze riscontrate¹⁰. Le uniche misure adottate a protezione dei prigionieri LGBT da assalti, stupri o altri abusi è la segregazione dalle altre persone detenute. In attesa di essere trasferiti in apposite sezioni, detenuti e detenute LGBT possono vivere periodi di isolamento per lunghi periodi soffrendo così pesanti discriminazioni. Inoltre, come la stessa Commissione ha sottolineato¹¹, le persone trans in prigione possono essere private della terapia ormonale per alcuni periodi anche lunghi provocando seri problemi di salute.

B. "Il discorso d'odio"

La Sezione I.B. dell'Allegato richiede che vengano adottate misure volte a contrastare il discorso d'odio per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, tra cui normative che penalizzino tale discorso d'odio, che siano promosse buone prassi da parte delle organizzazioni dei media e dei fornitori di servizi internet, che tali discorsi siano condannati pubblicamente dalle autorità pubbliche e che vengano adottate delle linee guida rivolte alle pubbliche autorità affinché si astengano da dichiarazioni che possano essere interpretate come legittimazioni di odio omofobico o transfobico e promuovano il rispetto dei diritti delle persone LGBT.

La legislazione italiana disciplina il discorso d'odio ma lo penalizza solo se motivato da ragioni di razza, etnia, nazionalità o religione. La Camera dei Deputati ha respinto due progetti di legge contro l'omofobia e la transfobia, nel 2009 e nel 2011, argomentandone l'incostituzionalità.

Per quanto riguarda le organizzazioni dei media, invece, il Decreto Legislativo n. 44

10. Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia (6 marzo 2012).

11. Ibid.



IV. RISULTATI

del 2010, attuativo della Direttiva 2007/65/CE sull'esercizio delle attività televisive, prevede espressamente che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non possono comportare né promuovere discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi¹² e dalla RAI i diritti delle persone LGBT sarebbero garantiti dalla disciplina complessiva del sistema radiotelevisivo. In ogni caso, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non sono menzionati in nessun documento normativo o amministrativo.

In Italia manca ancora una strategia per contrastare il discorso d'odio e non sono state adottate misure idonee per prevenire ed agire contro le istigazioni alla discriminazioni provenienti dalle autorità pubbliche e dai rappresentanti delle istituzioni. Negli ultimi anni non sono mancati i discorsi omofobici e transfobici pronunciati proprio da questi ultimi. Gli argomenti utilizzati identificano l'omosessualità come una malattia, causata da disordine mentale, dalla quale si può essere curati o redenti, oppure come un comportamento che può danneggiare in particolare modo bambini e adolescenti che devono quindi essere allontanati da queste persone al fine di proteggere la loro crescita e sviluppo. È poi frequente l'uso pubblico di appellativi denigratori, la visione dell'omosessualità come una degradazione che provoca sentimenti di repulsione e disgusto. Queste parole sono state pronunciate ripetutamente da pubblici ufficiali, membri del Parlamento, Consiglieri regionali e comunali, ecc. Inoltre, quando si verificano episodi di questo tipo mancano generalmente reazioni adeguate da parte dei rappresentanti delle istituzioni.

Romano La Russa, Assessore regionale alla Sicurezza del Popolo della Libertà in Lombardia, dichiara nell'aprile 2012: «Per quanto mi riguarda i gay nella maggior parte dei casi sono malati ed è una malattia da cui si può uscire. Possono essere curati». In reazione a tali dichiarazioni alcuni partiti del centro-sinistra hanno chiesto che il Consiglio Regionale esprimesse la propria censura. Il Consiglio ha respinto con 39 no e 28 sì la mozione di censura nei confronti dell'Assessore alla Sicurezza Romano La Russa.

¹² La Commissione è stata istituita dalla Legge n. 103 del 1975. Essa esercita diverse funzioni ed è responsabile della determinazione dell'indirizzo generale e dell'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivi quali l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione (art. 1).



IV. RISULTATI

ii. Libertà di associazione

La Sezione II dell'Allegato richiede agli Stati Membri di adottare misure idonee a garantire che le associazioni LGBT possano ottenere la registrazione, esercitare la propria attività liberamente, essere coinvolte nella predisposizione e implementazione delle politiche pubbliche riguardanti la popolazione LGBT e avere accesso ai finanziamenti pubblici previsti per le ONG senza discriminazione alcuna; inoltre, si richiede che le associazioni LGBT siano effettivamente protette da forme di ostilità e aggressioni.

Secondo quanto riportato nel Compliance Documentation Report, le associazioni LGBT non incontrano ostacoli giuridici nell'ottenimento della registrazione, né subiscono limitazioni nell'esercizio della loro attività. Inoltre, i finanziamenti pubblici stanziati per le ONG sono accessibili alle associazioni LGBT senza alcuna discriminazione anche se le associazioni LGBT interpellate riferiscono che le opportunità di finanziamento possono dipendere dalla volontà politica dei governi e degli amministratori locali.

Le associazioni LGBT sono spesso consultate dalle istituzioni; a partire dal 1999 sono stati creati diversi organismi istituzionali di natura consultiva o con il compito di formulare proposte di intervento volte a eliminare le discriminazioni subite dalla popolazione LGBT. I risultati si sono però rivelati deludenti, in parte per i frequenti cambi di maggioranza in corso di legislatura, in parte per la scarsa volontà da parte degli organi competenti di elaborare e adottare misure normative adeguate per promuovere i diritti LGBT¹³.

13. Del Giorgio, E., & Lombardo, E. (in corso di pubblicazione), EU antidiscrimination policy and its unintended consequences: the institutionalization of multiple equality in Italy.; Del Giorgio, E., & Lombardo, E. (2009). Institutionalising intersectionality in Italy: gatekeepers and political dynamics. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshop 2009, Lisbon: Portugal.



IV. RISULTATI

iii. Libertà di espressione e di riunione pacifica

La Sezione III dell'Allegato richiede agli Stati Membri di tutelare la libertà di espressione e di riunione pacifica alle persone LGBT, garantendo loro la libertà di ricevere e di trasmettere informazioni su questioni riguardanti l'orientamento sessuale o l'identità di genere, promuovendo il pluralismo e l'assenza di discriminazioni nei media, incoraggiando le riunioni legittime e la condanna da parte delle autorità pubbliche di qualsiasi ingerenza nel godimento del diritto di un individuo o di un gruppo a esercitare la libertà di espressione e di riunione pacifica.

Nell'ordinamento giuridico italiano non esistono normative che limitano la libertà di espressione e di riunione pacifica delle persone LGBT. Però, come riportato nel Compliance Documentation Report, sebbene la legge garantisca la libertà di ricevere e di trasmettere informazioni su questioni riguardanti l'orientamento sessuale o l'identità di genere non mancano i tentativi di limitare di fatto tale libertà, anche nei media. Lo stesso accade con riferimento all'esercizio della libertà di riunione.

Le ONG e i media segnalano casi in cui le autorità pubbliche tentano di limitare la diffusione di campagne di comunicazione sociale su tematiche connesse con i diritti LGBT; ostacoli alla partecipazione delle associazioni LGBT o delle organizzazioni per la salvaguardia dei diritti umani LGBT a incontri nelle scuole volti a informare e sensibilizzare gli studenti sulle questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere; riluttanza delle autorità scolastiche a presentare in luoghi istituzionali pubblicazioni che affrontano tematiche LGBT – considerate moralmente dannose e non idonee a un pubblico giovane. Ulteriori casi concernono la critica e la censura da parte delle autorità pubbliche di spot e avvisi pubblicitari, film e serie televisive sulla televisione pubblica e la limitazione dell'accesso a siti internet dedicati a tematiche LGBT.

La puntata numero 8 della serie tv 'Un ciclone in convento' che mostrava la celebrazione di un matrimonio tra due uomini e che sarebbe dovuta andare in onda sulla RAI - Radiotelevisione Italiana - il 6 settembre 2011 alle 10.50, non è stata mandata in onda. L'azienda ha parlato di esigenze di spazio per motivare la propria scelta. Tuttavia, un Consigliere d'Amministrazione dell'emittente televisiva pubblica RAI, Rodolfo De Laurentiis, ha espresso le sue perplessità sulla messa in onda di un "matrimonio gay" sulla tv di Stato, una vera e propria forzatura per una realtà che, a suo parere, non esiste e quindi da non rappresentare.



IV. RISULTATI

Episodi analoghi si riscontrano con riferimento alla libertà di riunione: la legge non limita il godimento di tale diritto ma sono stati riportati casi che dimostrano il tentativo delle autorità pubbliche di ledere questa libertà attraverso: il rifiuto di appoggiare manifestazioni di orgoglio LGBT; dichiarazioni di natura omofobica da parte dei rappresentanti delle istituzioni; tentativi di restringere e modificare i percorsi delle manifestazioni; imposizione di limiti all'utilizzo di sedi e luoghi istituzionali.

Sia nel 2008 che nel 2009 il percorso della parata del pride LGBT a Roma è stato modificato a causa di eventi paralleli organizzati dalla chiesa Cattolica considerati di maggiore rilevanza dalle autorità cittadine. Particolarmente significativo il caso del 2009 quanto le forze di polizia hanno chiesto per tre volte agli organizzatori di ridefinire il percorso della parata. Ogni proposta è stata respinta dalle autorità. La prima per un evento religioso troppo vicino al percorso della parata; la seconda per la festa di San Giovanni che si sarebbe dovuta svolgere quattro giorni dopo la data prescelta per la parata LGBT. La terza proposta degli organizzatori coincideva con il percorso del precedente anno concesso dalle forze di polizia con una speciale deroga - concessa soltanto per le manifestazioni di carattere nazionali - ma anche questa è stata, almeno inizialmente, respinta. Fino a pochi giorni prima il percorso non era stato definito né autorizzato finché l'ultima proposta, coincidente con quella del precedente anno, è stata concessa con la medesima deroga dell'anno precedente.



IV. RISULTATI

iv. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (escluse le questioni specificamente connesse all'identità di genere) (Sezione IV, paragrafi 18, 19 e 23 – 27 dell'Allegato)

Questi paragrafi della Sezione IV dell'Allegato riguardano la penalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, la raccolta e il trattamento dei dati personali e la discriminazione nell'accesso ai diritti e doveri riconosciuti alle coppie di fatto e alla genitorialità. Non esistono norme che criminalizzano rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, né differenze relative all'età del consenso per i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali.

Secondo quanto riportato nel Compliance Documentation Report, in cui sono incluse le informazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Ministero degli Interni, il diritto al rispetto della vita privata è garantito da una serie di apposite misure sulla privacy. Invece, per quanto riguarda la vita familiare, l'ordinamento giuridico italiano non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso né le unioni civili e non consente né l'adozione di minori né l'accesso alla procreazione medicalmente assistita a coppie dello stesso sesso o a donne e uomini single: pertanto, la normativa sulla responsabilità genitoriale non prende in considerazione le questioni connesse con l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

Per quanto concerne la raccolta e il trattamento dei dati personali, il Decreto legislativo n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabilisce che i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale dell'individuo devono essere considerati "dati sensibili" e, pertanto, sono prescritti requisiti particolari per la legittimità della loro raccolta e trattamento. Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14390 dell'8 luglio 2005 ha stabilito che i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale appartengono alla categoria dei dati "supersensibili" e devono quindi ricevere una tutela rafforzata. Orientamento sessuale e identità di genere non sono espressamente menzionati nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", ma i dati che riguardano questi due aspetti sono sempre stati considerati "sensibili" ai fini della legge. Inoltre, con riferimento al diritto del lavoro, deve essere evidenziato che il Decreto legislativo n. 276 del 2003 vieta alle agenzie per il lavoro, pubbliche e private, di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di pre-selezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'orientamento sessuale.



IV. RISULTATI

Le persone LGBT incontrano seri ostacoli in relazione alla vita familiare e alla genitorialità dal momento che non hanno accesso al matrimonio e le unioni civili non sono riconosciute. Sebbene l'ordinamento giuridico italiano conferisca alcuni diritti e doveri alle coppie di fatto, sia eterosessuali che dello stesso sesso, in particolare per quanto riguarda: la libertà di circolazione e residenza all'interno dell'UE e il ricongiungimento familiare; il risarcimento danni; alcuni benefici connessi al rapporto di lavoro e le pensioni; i contratti di locazione; i congedi per i lavoratori e l'assistenza sanitaria, nel complesso le coppie di fatto e, soprattutto, le coppie dello stesso sesso, non godono ancora di alcun diritto in molti settori particolarmente significativi.

Per quanto concerne la genitorialità, mentre i bambini nati fuori dal matrimonio da una coppia eterosessuale godono degli stessi diritti dei bambini nati in costanza di matrimonio, il bambino nato da una coppia dello stesso sesso ha, dal punto di vista giuridico, un solo genitore: quello biologico. La Legge n. 184 del 1983 sull'adozione dei minori consente l'adozione esclusivamente alle coppie sposate da almeno tre anni oppure, se sposati da meno di tre anni, bisogna dimostrare di avere convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio, per un periodo tale da raggiungere fra convivenza e matrimonio almeno i tre anni e l'adozione da parte di un uomo o di una donna single non è ammessa. Pertanto, le coppie dello stesso sesso non hanno alcuna possibilità di adottare dal momento che non possono avere accesso all'istituto matrimoniale e nemmeno possono adottare come individui singoli.



IV. RISULTATI

v. Rispetto della vita privata e familiare e diritto alla salute – questioni specificamente connesse all'identità di genere (Sezione IV dell'Allegato, paragrafi 20, 21 e 22, e Sezione VII, paragrafi 35 e 36)

In questi paragrafi della Sezione IV dell'Allegato si richiede agli Stati membri di garantire il pieno riconoscimento giuridico della transizione di genere in modo rapido, trasparente e accessibile; di eliminare quei requisiti preliminari, comprese le modifiche fisiche, necessari per il riconoscimento della transizione di genere che si rivelano abusivi e assicurare che le persone trans possano contrarre matrimonio dopo la rettifica del sesso. Nei paragrafi della Sezione VII si raccomanda agli Stati membri di garantire che le persone trans abbiano effettivo accesso ai servizi e alle procedure previsti per la rettifica dell'attribuzione di sesso e che le decisioni di riduzione delle spese a carico del servizio sanitario nazionale siano legittime, obiettive e proporzionate.

Da quanto riportato nelle sezioni IV e VII del Compliance Documentation Report, in cui sono incluse le informazioni ricevute dalle associazioni LGBT, emerge che la transizione di genere è consentita dalla legge, che i trattamenti medici necessari sono accessibili e coperti dal servizio sanitario nazionale e che è garantita la rettifica del sesso in tutti i documenti ufficiali. Ciononostante, la mancanza di procedure chiare determina una certa incertezza e significative differenze sul territorio nazionale; inoltre, la sterilizzazione è ancora ritenuta un requisito necessario e il sistema sanitario non copre i costi delle terapie ormonali per l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari in tutte le Regioni.

La Legge n. 164 del 1982 'Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso' prevede un doppio intervento dell'autorità giudiziaria: in primo luogo, la rettificazione dell'attribuzione di sesso deve essere dichiarata dal giudice; in secondo luogo, l'art. 3 della Legge stabilisce che «il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio». Inoltre, l'art. 2 consente al giudice di disporre «l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato». Ai sensi della normativa in questione, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione del nome e del sesso nel relativo registro.



IV. RISULTATI

Mancano in Italia linee guida e normative che stabiliscano quali sono i requisiti necessari ai fini della riassegnazione di genere: pertanto, tali requisiti minimi vengono fissati di volta in volta e informalmente dai giudici e dai medici sulla base della propria sensibilità con ciò determinando una situazione di incertezza e differenziazioni territoriali significative¹⁴. Inoltre, le associazioni LGBT interpellate riferiscono che dalla legge e, in particolare, dal menzionato art. 2, viene generalmente ricavato l'obbligo del trattamento medico-chirurgico quale requisito necessario ai fini dell'ottenimento della rettificazione del sesso. Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, il passaggio dal genere maschile a quello femminile è abitualmente autorizzato solo se la persona si sottopone all'intervento chirurgico che include orchietomia, penectomia, e vaginoplastica. Il passaggio dal genere femminile a quello maschile è normalmente autorizzato dopo che la persona si è sottoposta a mastectomia e isterectomia. L'intervento chirurgico per la ricostruzione del pene non è invece in genere richiesto a causa della sua complessità e dell'elevato tasso di fallimento. Inoltre, il Gruppo di Lavoro Nazionale ha evidenziato che la sterilizzazione irreversibile è ritenuta un requisito necessario per la riassegnazione di genere, come dimostrato anche dalla giurisprudenza.

Dalle informazioni ricevute dal Gruppo di Lavoro Nazionale inoltre si evince che le persone transessuali hanno accesso ai servizi erogati per la riassegnazione di genere ma che questi non sono uniformi sul territorio italiano. Inoltre, la qualità di tali servizi, le procedure e le pratiche non sono omogenee. Con riferimento alle spese sanitarie, mentre gli interventi chirurgici effettuati nelle strutture ospedaliere pubbliche sono interamente coperti dal servi-

zio sanitario, in conseguenza della regionalizzazione del sistema sanitario, le terapie ormonali per l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari risultano in alcune parti del territorio essere a carico del paziente. Ciò costituisce un evidente e serio ostacolo per le persone trans che devono sostenere un peso economico non indifferente con conseguenti pericoli di marginalizzazione ed esclusione sociale, nonché significativi problemi di salute nei casi in cui tali terapie si rivelino necessarie al fine di prevenire alcune patologie.

Per concludere, le persone transessuali hanno il diritto di contrarre matrimonio dopo aver ottenuto la rettificazione dell'attribuzione di sesso. Inoltre, la sentenza di rettifica di sesso provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Anche se parte della dottrina ritiene che tale scioglimento non debba essere automatico, ma che dovrebbe essere la conseguenza di una domanda di divorzio, la giurisprudenza pare confermare l'impossibilità della permanenza del vincolo matrimoniale qualora uno dei coniugi ottenga la riassegnazione di genere.

¹⁴. Contributo del Gruppo di Lavoro Nazionale Si veda G. Palmeri, 'Il cambiamento di sesso' in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (cur.), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo (Giuffrè, Milano, 2010) p. 751.



IV. RISULTATI

vi. Lavoro

La Sezione VI dell'Allegato richiede agli Stati membri di garantire l'adozione e l'attuazione di politiche legislative e non in grado di fornire una protezione efficace contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nel lavoro e misure specifiche per gli appartenenti alle forze armate e le persone transessuali. Essa richiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare alla tutela del diritto alla vita privata delle persone transessuali in ambito lavorativo.

Secondo quanto riportato nel Compliance Documentation Report, in cui sono incluse le informazioni ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, vige in Italia una normativa che vieta discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nel lavoro. L'identità di genere non è espressamente menzionata in tale normativa, ma si ritiene che il generale divieto di trattamenti discriminatori si estenda anche alle persone transessuali.

La Direttiva 78/2000/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è stata attuata in Italia tramite il Decreto legislativo n. 216 del 2003 con cui è stata proibita espressamente per la prima volta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Tale normativa vieta sia le discriminazioni dirette che indirette e riguarda l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; l'accesso all'orientamento e alla formazione professionale, l'affiliazione e l'attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e si applica sia al settore privato che pubblico. Recentemente, la Legge n. 183 del 2010, meglio nota come il 'Collegato Lavoro', ha rafforzato l'azione contro tutte le discriminazioni nel pubblico impiego, ribadendo il divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Inoltre, l'art. 1468 del Decreto legislativo n. 66 del 2010, "Codice dell'ordinamento militare" vieta nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.



IV. RISULTATI

Le funzioni dell'UNAR, istituito per agire contro le discriminazioni etnico-razziali, sono state recentemente estese al contrasto alle discriminazioni basate sulla religione, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. A partire dal 2010 l'UNAR ha adottato diverse iniziative in materia di contrasto alle discriminazioni, alle molestie e alla vittimizzazione delle persone LGBT in ambito lavorativo, con specifiche azioni riguardanti la questione dell'identità di genere. Deve però essere rilevato che l'estensione delle funzioni di tale organismo non è stata prevista legislativamente, bensì solo da una direttiva ministeriale: pertanto si può ritenere il ruolo dell'UNAR in tali ambiti non stabile e vulnerabile alla volontà politica. Inoltre, si evidenzia la mancanza di informazioni su una strategia complessiva per affrontare le discriminazioni nei confronti delle persone LGBT.

La situazione di incertezza che caratterizza tali interventi pare seria, soprattutto se si considerano alcuni dati relativi alla discriminazione contro le persone LGBT nel settore lavorativo. Secondo una ricerca recente¹⁵, il 13% del campione intervistato ha subito discriminazioni nell'accesso all'occupazione, il 16,2% ha subito discriminazioni retributive, il 22,9% ha subito demansionamenti, il 4,8% è andato incontro a licenziamenti ingiustificati per ragioni riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Vi sono, inoltre, dati relativi all'ambiente lavorativo: il 54,1% del campione intervistato riferisce di aver udito appellativi degradanti usati nei confronti delle persone LGBT sul luogo di lavoro, il 14% di aver subito minacce a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Il 45% delle persone transessuali si è visto negare l'accesso al lavoro per ragioni riconducibili alla propria identità di genere. Sono, infine, stati riportati casi di discriminazioni nelle forze armate.

15. R. Lelleri, Relazione finale di Io Sono Io Lavoro – prima indagine sul lavoro e le persone lesbiche, gay, bisessuale e transgender/transessuali (Arcigay, Bologna, 2011). La ricerca è stata condotta su un campione di 1990 casi.



IV. RISULTATI

vii. Istruzione

La Sezione VII dell'Allegato richiede agli Stati membri di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e di adottare le misure idonee a creare un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dal bullismo o dall'esclusione sociale e di prevedere codici di condotta e programmi di formazione per il personale scolastico volti a promuovere la tolleranza reciproca e il rispetto, nonché a informare e supportare gli alunni LGBT e andare incontro alle specifiche esigenze degli studenti transessuali.

Secondo quanto riportato nel Compliance Documentation Report, in cui sono incluse le informazioni ricevute dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le istituzioni italiane hanno adottato alcuni provvedimenti nell'ultimo decennio al fine di contrastare la violenza il bullismo e la discriminazione nelle scuole ma questi non si riferiscono esplicitamente all'omofobia e alla transfobia. Sono poche le misure che sono state adottate allo scopo di eliminare l'omofobia nell'ambiente scolastico, non sono strutturali e trascurano il fenomeno della transfobia.

Nel 2001 il Titolo V della Parte II della Costituzione italiana, riguardante l'ordinamento regionale e locale, è stato interamente revisionato. Le modifiche che hanno interessato l'art. 117 Cost. hanno reso lo Stato e le Regioni contitolari del potere legislativo «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». In materia di istruzione lo Stato deve dettare le norme generali della materia e determinare i livelli essenziali delle prestazioni pubbliche che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (art. 117, II comma, lett. n) e m)), mentre alle Regioni spetta la competenza legislativa concorrente, nel rispetto dell'«autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, III comma). Tale ripartizione di competenze rende difficile comprendere quali misure sono state effettivamente adottate al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero ha adottato diverse misure per combattere il fenomeno omofobico nelle scuole tra cui campagne sociali e sporadiche attività formative anche in collaborazione con le associazioni LGBT. Però sia la transfo-



IV. RISULTATI

bia, sia le questioni connesse con l'identità di genere, non sono state affrontate. Inoltre, né l'istruzione universitaria, né i programmi di e-learning predisposti per gli insegnanti neo-assunti includono la trattazione delle tematiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere. I progetti formativi rivolti al personale scolastico non hanno carattere strutturale e in molti casi vengono organizzati su iniziativa delle associazioni LGBT, talvolta in collaborazione con le istituzioni locali e regionali¹⁶.

I dati dimostrano che in Italia il 24% delle persone LGB hanno subito discriminazioni a scuola o all'università a causa del loro orientamento sessuale¹⁷. I risultati di una ricerca condotta tra gli studenti e gli insegnanti su queste tematiche¹⁸ evidenziano come gli insegnanti tendono a non intervenire al fine di prevenire e contrastare il bullismo omofobico e, nei casi in cui vi è un intervento, questo si rivela generalmente non idoneo a risolvere il fenomeno. Particolarmente significativi sono i casi riportati di interventi da parte degli insegnanti in difesa dell'atteggiamento bullistico invece che della vittima¹⁹. Gli insegnanti intervistati hanno riferito la necessità di interventi formativi su alcuni temi collegati con l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra cui, ad esempio, sugli strumenti pedagogici e didattici utilizzabili per l'interazione con gli studenti²⁰. Non sono disponibili dati analoghi riferiti alle esperienze delle persone transessuali nelle scuole primarie e secondarie o nelle università.

Secondo le informazioni riportate nel Compliance Documentation Report, i curricula scolastici non prevedono l'insegnamento di tematiche connesse con l'orientamento sessuale e l'identità di genere e non mancano casi in cui i dirigenti scolastici hanno esplicitamente proibito gli interventi formativi volti a colmare tale lacuna.

Nel 2012 il dirigente scolastica della scuola superiore 'Castelli' di Brescia ha impedito la pubblicazione di un articolo nel giornale scolastico poichè includeva informazioni su iniziative organizzate dalle associazioni LGBT locali e una foto di due ragazzi intenti a darsi un bacio.

A prato un gruppo di studenti della scuola superiore 'Livi' hanno invitato alcuni componenti di un gruppo LGBT locale a prendere parte all'assemblea studentesca sul tema dei diritti delle persone LGBT. Il dirigente scolastico ha impedito la partecipazione degli ospiti dichiarando che la trattazione di quei temi non è compatibile con la scuola a causa dell'alto numero di studenti provenienti da altri paesi.

16. C. Ippoliti, A. Schuster (eds.), *DisOrientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia* (Armando Editore, Roma, 2011), pp. 155-164.

17. ISTAT, supra note 8.

18. G. Prati, M. Coppola, F. Saccà, *Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole italiane* (Arcigay, Bologna, 2010).

19. Ibid. p. 58.

20. C. D'Ippoliti, A. Schuster, supra note 16.



IV. RISULTATI

viii. Salute – eccetto le questioni specificamente transgender²¹ (Sezione viii dell'Allegato, paragrafi 33 e 34)

In questi paragrafi della Sezione VII dell'Allegato si richiede agli Stati membri di garantire il godimento effettivo del diritto alla salute senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Le misure che si raccomandano includono quelle che tengano in considerazione le esigenze peculiari delle persone LGBT people nella predisposizione dei piani sanitari nazionali, nel monitoraggio e nella valutazione della qualità dei servizi sanitari e delle cure mediche fornite, rivolgendo particolare attenzione alla prevenzione dei suicidi, alla elaborazione di programmi di insegnamento e corsi di formazione appositi, all'adozione di misure volte a eliminare l'omosessualità dalla classificazione delle malattie, a consentire ai pazienti di individuare senza discriminazione alcuna il proprio familiare e ad assicurare che nessuno venga sottoposto a trattamenti sanitari a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Dai dati riportati nel Compliance Documentation Report, in cui sono incluse diverse ricerche effettuate sul tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nella tutela della salute, emerge che l'omosessualità non è considerata una patologia e pertanto nessuno può essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari a causa del proprio orientamento sessuale. Però il sistema sanitario non prende in considerazione le esigenze specifiche delle persone LGBT nella elaborazione delle politiche sanitarie. La formazione del personale sanitario e degli operatori sociali non contempla la trattazione di tematiche connesse con le questioni LGBT in maniera sistematica e strutturale, con evidenti ripercussioni negative sui servizi forniti e sull'ambiente ospedaliero. Inoltre, l'assenza di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso e dei diritti dei genitori omosessuali crea problemi significativi in caso di emergenze sanitarie quando si tratta di dover identificare il familiare più prossimo.

Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione italiana «(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La potestà legislativa in materia di assistenza e organizzazione sanitaria spetta congiuntamente allo Stato e alle Regioni. Ciò significa che, dopo la revisione costituzionale del 2001, le Regioni hanno competenza legislativa in materia di tutela della salute, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla normativa statale.

Alcuni importanti traguardi sono stati raggiunti proprio a livello regionale. Ad esempio, la Legge regionale toscana n. 63 del 2004, re-

21. Si veda la Sezione V.



IV. RISULTATI

cante disposizioni in materia di 'Lotta alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere', seguita dalla delibera della Giunta regionale n. 258 del 2006, prevede l'impegno delle Aziende Sanitarie della Regione in azioni di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere e in servizi nel settore della salute sessuale e riproduttiva, con particolare attenzione alla popolazione LGBT di età inferiore ai 25 anni.

Al contrario, la normativa statale non tiene in considerazione le specifiche esigenze dei pazienti LGBT, nonostante vi siano dati che evidenziano le difficoltà che incontrano le persone LGBT nell'accesso e nella fruizione dei servizi sanitari, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano della salute della popolazione LGBT.

Inoltre, non è raro che le persone LGB subiscano trattamenti discriminatori, molestie e comportamenti offensivi od oltraggiosi da parte del personale sanitario. L'ISTAT ha recentemente evidenziato come il 10,2% della popolazione LGB ha subito discriminazioni nell'accesso al sistema sanitario da parte del personale medico e paramedico²². Una ricerca condotta nel 2006 da Arcigay con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità²³ ha messo in luce come il 31,6% degli uomini omosessuali o bisessuali e il 34,6% delle donne lesbiche o bisessuali hanno timore di subire discriminazioni nel servizio sanitario nazionale²⁴. Lo stesso studio ha rivelato che il 12,1% degli uomini omosessuali o bisessuali e il 10,8% delle donne lesbiche o bisessuali hanno sperimentato una reazione negativa del medico curante quando informato del loro orientamento sessuale.

I bisogni specifici delle persone LGB non sono riconosciuti in conseguenza della loro invisibilità sociale. Il 17,6% degli uomini omosessuali o bisessuali e il 21% delle donne lesbiche o bisessuali che si sottopongono a psicoterapia non rivelano il proprio orientamento sessuale al proprio terapeuta. Questa percentuale aumenta con riferimento alla relazione con gli altri medici: il 78% degli uomini e l'86,8% delle donne intervistate hanno riferito di non rivelare il proprio orientamento sessuale al proprio medico curante. Le donne lesbiche o bisessuali che rivelano il proprio orientamento sessuale al ginecologo sono il 29,7% del campione coinvolto nella ricerca²⁵.

Le persone LGB non hanno accesso a informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva in relazione alle loro esigenze specifiche. Dallo stesso studio emerge che un uomo su tre incontra difficoltà nel reperire informazioni chiare sulla salute sessuale, mentre la stessa difficoltà è avvertita dal 77,6% delle donne.

22. ISTAT, supra nota 8.

23. L'Istituto Superiore di Sanità è un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

24. R. Lelleri, supra note 6.

25. Ibid.



IV. RISULTATI

ix. Abitazione

La Sezione VIII dell'Allegato richiede agli Stati membri di garantire l'effettivo godimento del diritto all'abitazione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere attraverso l'adozione di misure che vietino la discriminazione nella vendita e nella locazione immobiliare, nella concessione di prestiti e mutui per l'acquisto della casa, nel riconoscimento di diritti al partner dell'intestatario del contratto di locazione e nel caso di sfratto; inoltre, si raccomanda di provvedere alla informazione dei proprietari immobiliari e dei locatori di immobili, di intraprendere azioni volte ad assicurare l'accesso non discriminatorio alle case di accoglienza e ai dormitori e di prevenire il rischio che spesso corrono le persone LGBT, soprattutto i giovani rifiutati dalle proprie famiglie, di restare senza fissa dimora.

Secondo quanto riportato nel Compliance Documentation Report, le autorità italiane non hanno intrapreso nessuna politica, né adottato nessuna misura legislativa al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'abitazione alle persone LGBT.

Il Decreto legislativo n. 216 del 2003 attuativo della Direttiva 78/2000/CE proibisce le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale: ma tale normativa non si estende oltre l'ambito di applicazione della suddetta direttiva e, pertanto, non vieta espressamente i trattamenti discriminatori in tutti gli ambiti: il divieto di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale non opera, infatti, con riferimento all'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

Le politiche abitative sono in gran parte di competenza dei legislatori regionali da quando la revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione effettuata del 2001 ha reso Stato e Regioni contitolari della competenza legislativa in tale materia: il diritto sociale all'abitazione rientra tra le materie per le quali lo Stato deve dettare le norme generali e determinare i livelli essenziali delle prestazioni pubbliche che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (art. 117, Il comma, lett. n) e m)), mentre alle Regioni spetta la competenza legislativa concorrente.

Secondo le informazioni disponibili le istituzioni italiane non hanno ancora intrapreso misure adeguate per contrastare la discriminazione nell'accesso ad abitazioni di emergenza per le persone LGBT e nessuna campagna sociale è stata effettuata al fine di prevenire la discriminazione nell'accesso all'abitazione. La ricerca condotta dall'ISTAT sui comportamenti adottati nei confronti della popolazione LGBT²⁶ pone in evidenza come l'8% degli intervistati giustifica l'eventuale rifiuto da parte di un proprietario immobiliare di concedere in locazione un alloggio a per-

26. ISTAT, supra note 8.



IV. RISULTATI

sone LGB; la percentuale sale al 24,8% quando si tratta di locazioni abitative a persone trans. Il 14,3% della popolazione LGBT ha subito discriminazioni nel corso della ricerca di un'abitazione da acquistare o da locare.

La situazione delle persone transessuali o transgender si rivela particolarmente critica. A causa della comune assimilazione della transessualità alla prostituzione, da un lato i proprietari immobiliari sono riluttanti a locare abitazioni a tali persone, dall'altro i canoni richiesti finiscono generalmente con l'essere fuori mercato e proibitivi²⁷.

27. C. D'Ippoliti, A. Shuster, supra note 16.



IV. RISULTATI

x. Sport

La Sezione IX dell'Allegato richiede agli Stati membri di contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere negli sport attraverso l'adozione di misure idonee a contrastare e punire il ricorso a insulti discriminatori, l'approvazione di codici di condotta per le associazioni sportive, l'incoraggiamento di collaborazioni tra associazioni LGBT e circoli sportivi, ed organizzazione di campagne sociali anti-discriminazione, allo scopo di porre fine alla esclusione delle persone transessuali o transgender dalle attività sportive.

Come spiegato nel Compliance Documentation Report, i cori omofobici o transfobici nel corso di eventi e manifestazioni sportive non hanno nell'ordinamento giuridico italiano rilevanza penale. Inoltre, tutte le misure che sono state adottate per contrastare le discriminazioni negli sport non hanno contemplato, ad oggi, l'azione contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Non stupisce, quindi, che non sia stata promossa alcuna politica volta a includere e garantire la partecipazione delle persone LGBT alle attività sportive.



IV. RISULTATI

xi. Diritto di asilo

La Sezione X dell'Allegato richiede agli Stati membri, qualora abbiano obblighi internazionali al riguardo, di riconoscere nella loro legislazione nazionale che un timore fondato di persecuzione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere possa costituire un valido motivo per accordare lo status di rifugiato e l'asilo e di garantire che i richiedenti asilo non siano rinviiati in un paese in cui la loro vita o libertà possano essere minacciate, o in un paese in cui rischiano di essere sottoposti a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Si richiede, inoltre, che i richiedenti asilo siano tutelati contro qualsiasi politica o pratica discriminatoria fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e che il personale addetto alle pratiche relative alle richieste di asilo sia adeguatamente formato in merito alle problematiche che si trovano ad affrontare i richiedenti asilo LGBT.

L'art. 10, III comma, della Costituzione italiana stabilisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge».

A tutt'oggi non esiste in Italia una legge unica sul diritto d'asilo, ma sono in vigore diverse normative adottate negli anni per ratificare le varie convenzioni internazionali in materia. L'ordinamento giuridico italiano contempla la persecuzione per ragioni riconducibili all'orientamento sessuale quale motivo di richiesta di protezione internazionale in seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 251 del 2007 che, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE in materia di definizione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di rifugiato all'interno dei Paesi membri, ha introdotto la protezione internazionale, articolandola nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e, soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il richiedente asilo. Ai sensi dell'art. 8, la persecuzione derivante dall'appartenenza a un particolare gruppo sociale, che può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, costituisce un motivo di persecuzione che può essere fatto valere ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e le linee guida adottate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo confermano tale criterio. Con riferimento ai cittadini non UE, il Decreto legislativo n. 286 del 1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, vieta, all'art. 19, I comma, di disporre l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato in cui questi possa essere oggetto di «persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,



IV. RISULTATI

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»: l'orientamento sessuale non è espressamente menzionato, ma tale disposizione è stata costantemente interpretata come se tale motivo di persecuzione fosse previsto.

Pare importante sottolineare come tali misure normative, così come la giurisprudenza in materia, tendano ad affrontare soltanto la questione dell'orientamento sessuale. Alcune richieste di protezione fondate sul rischio di persecuzioni per ragioni di identità di genere sono però attualmente in esame dinanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e, recentemente, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un cittadino egiziano transessuale contro la decisione del Questore di Milano che gli aveva negato, nonostante il positivo parere della competente Commissione territoriale, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non vi sono informazioni riguardo programmi di formazione sulle tematiche LGBT rivolti al personale addetto alle richieste di asilo e di status di rifugiato.



IV. RISULTATI

xii. Organismi nazionali per la protezione dei diritti umani

La Sezione XI dell'Allegato richiede agli Stati membri di assicurare che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani ricevano un chiaro mandato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e, in particolare, che abbiano il potere di formulare raccomandazioni riguardanti la legislazione e le politiche da adottare, di sensibilizzare la società civile e, se previsto dalla legislazione nazionale, di ricevere le segnalazioni individuali riguardanti sia il settore pubblico che quello privato e promuovere azioni legali o parteciparvi.

L'unico organismo di lotta alle discriminazioni operante oggi in Italia è il già menzionato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito dal Decreto legislativo n. 216 del 2003 con funzioni di promozione della parità di trattamento e di lotta alla discriminazione esclusivamente fondate su razza ed etnia. Pertanto, manca in Italia un equality body che agisca per contrastare tutte le discriminazioni, anche se, come si è avuto modo di osservare, le competenze dell'UNAR sono state recentemente estese al contrasto delle discriminazioni basate sulla religione, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, consentendo l'adozione di diverse iniziative per combattere le discriminazioni, le molestie e la vittimizzazione delle persone LGBT in ambito lavorativo.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- G. Abbadessa, 'Tutela penale dalla discriminazione e diritto penale antidiscriminatorio, in D. Tega (ed.), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela* (Armando editore, Roma, 2011).
- E. Adducci, 'Transessualismo: il corpo adeguato alla psiche', 24 January 2008, available at: <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=39881>> visited on 20 July 2012.
- A. Allegrìa, 'L'omosessuale straniero non è espulso se rischia di essere perseguitato', 20 July 2012.
- D. Amram, "Homosexuality and Child Custody through the Lenses of Law: Between Tradition and Fundamental Rights", (2011) 15 *Electronic Journal of Comparative Law* 1.
- Arcigay Nazionale, *Pazienti Imprevisti – Pratica medica e orientamento sessuale* (2008).
- R. Balduzzi, "Titolo V e tutela della salute", in R. Balduzzi, G. Di Gaspare (eds.), *Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V* (Giuffrè, Milano, 2002).
- P.L. di Bari, 'Omossessualità, libertà sessuale e divieto di espulsione per rischio di persecuzione al vaglio della Cassazione civile' (2007) 3 *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 92.
- F. Bilancia, 'Brevi riflessioni sul diritto all'abitazione' (2010) 3-4 *Le Istituzioni del federalismo* 231, 238-239.
- A. Boggio, "Italy enacts new law on medically assisted reproduction", (2005) 20 *Human Reproduction*, 1153-1157.
- P. Bonetti, 'Il diritto d'asilo in Italia dopo l'attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e di protezione sussidiaria' (2008) 1 *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 19.
- L. Calafà, 'Le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale', in M. Barbera (ed.), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale* (Giuffrè, Milano, 2007).
- C. Casonato, *Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: un'indagine comparata* (Università degli Studi di Trento, Trento, 1995).
- A. Ciccariello, 'Transessualismo e discriminazioni basate sul cambiamento di genere. Affinché nella guerra tra soma e psiche non ne escano sconfitti i diritti (non solo) sociali' (2010) *Amministrazione in cammino* at 2-3.
- I. Corti, 'Mutamento di sesso e divorzio del transessuale: problemi di ieri e di oggi', (1998) *Giurisprudenza italiana* 2083.
- G. Coll-Planas (ed.), *Combating Homophobia. Local Policies for Equality on the grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. A European White Paper*. (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Direcció Drets Civils, 2011).
- Council of Europe Commissioner for Human Rights, *Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe - Background document*, (2011).
- S. Fabeni, 'The rights of transsexual and transgender persons: the Italian legal framework and new national and European challenges' 2002 available at: <http://www.cgil.it/archivio/nuovidiritti/documenti/transex_00025.pdf>, visited on 15 July 2012.
- S. Fabeni, M.G. Toniollo (eds.), *La discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. L'attuazione della direttiva 2000/78/CE e la nuova disciplina per la protezione dei diritti delle persone omosessuali sul posto di lavoro* (Ediesse, Roma, 2005).
- B. de Filippis, G.M. Felicetti, G. Friso, F. Gallo, *Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere* (Stampa Alternativa, Torino, 2012), passim.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Del Giorgio, E., & Lombardo, E. (forthcoming). EU antidiscrimination policy and its unintended consequences: the institutionalization of multiple equality in Italy.
- Del Giorgio, E., & Lombardo, E. (2009). Institutionalising intersectionality in Italy: gatekeepers and political dynamics. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshop 2009, Lisbon: Portugal.
- European Union Agency for Fundamental Rights, Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation – Italy (2008).
- European Union Agency for Fundamental Rights, Homophobia and discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU member states Part II – The social situation, (2009).
- European Union Agency for Fundamental Rights, The social situation concerning homophobia and discrimination on the ground of sexual orientation in Italy (2009).
- E. Falletti, 'La convivenza omosessuale non modifica il concetto di more uxorio' (2010) 4 Responsabilità Civile e Previdenza 869.
- G. Fava, 'La (presunta) omosessualità del genitore non è di ostacolo all'affido esclusivo del figlio' (2007) 6 Giurisprudenza di merito.
- R. Finocchi Ghersi, 'Il diritto di asilo in Italia e in Europa' (2011) 4 Rivista trimestrale di diritto pubblico 917.
- F. Fiorentin, 'Cure ormonali per i detenuti transessuali in carico all'Asl' (2011) www.personaedanno.it.
- F. M. Fotia, La scuola - Azioni contro la discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 16 February 2012, available at: [HYPERLINK http://smontailbullo.it/webi/index.php?s=67](http://smontailbullo.it/webi/index.php?s=67), visited on 17 August 2012.
- M. Gasperetti, 'A Empoli il primo carcere per trans', *Il Corriere della Sera*, 14 November 2008.
- A. Giorgis, 'Il diritto costituzionale all'abitazione. I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale' (2007) 6 *Questione Giustizia* 1129.
- C. Ippoliti, A. Schuster (eds.), *DisOrientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia* (Armando Editore, Roma, 2011).
- ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, *La popolazione omosessuale nella società italiana – Anno 2011* (17 May 2012).
- Italian National Bioethics Committee, *Minor's sexual differentiation disorders: Bioethical aspects* (25th February 2010), available at: http://www.governo.it/bioetica/eng/pdf/Minor's_Sexual_Differentiation_Disorders_2_2.pdf, visited on 15 July 2012.
- R. Lelleri (ed.), *Report finale di Io Sono Io Lavoro – prima indagine sul lavoro e le persone lesbiche, gay, bisessuale e transgender/transessuali* (Arcigay, Bologna, 2011).
- M.E. La Torre, 'Transessualismo, omosessualità e matrimonio', 26 February 2010, available at: www.forumcostituzionale.it, visited on 20 July 2012.
- E. Lamarque, 'Ancora nessuna risposta definitiva in materia di ordinamento civile' (2007) 1 *Le Regioni* 181.
- R. Lelleri, *Survey nazionale su stato di salute, comportamenti protettivi e percezione del rischio di HIV nella popolazione omobisessuale* (Arcigay, 2006). Available at: http://www.salutegay.it/modidi/resultati_della_ricerca/report_finale.pdf
- J. Long, 'Essere genitori transessuali' (2008) 24 *La nuova giurisprudenza civile commentata* 236. See also P. Stanzone, 'Transes-



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

sualismo e sensibilità del giurista: una rilettura attuale della legge n. 164/82' (2009).

M.R. Marella, 'Adozione' (2000) IV Digesto, Disc. priv., Sez. civ., Agg. 1.

L. Neri, 'Permesso umanitario alla trans che rischia trattamenti inumani in caso di rimpatrio', 23 November 2011, available at: < http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1910&l=it >, visited on 13 August 2012.

D. Paris, 'Il ruolo delle Regioni nell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle competenze e attuazione della sussidiarietà' (2007) 6 Le Regioni 983.

B. Pezzini, A. Lorenzetti (eds.), Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? (Jovene, Napoli, 2011).

C. Pinelli, 'Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.)' (2002) Diritto pubblico 881.

E. Piz, Atteggiamiento del personale sanitario, verso la popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT) (Regione Toscana – Servizio Sanitario della Toscana, 2011).

A.M. Poggi, 'L'autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali' (2004) 2/3 Le istituzioni del federalismo 229.

G. Palmeri, 'Il cambiamento di sesso' in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (eds.), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo (Giuffrè, Milano, 2010).

G. Prati, M. Coppola, F. Saccà, Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole italiane (Arcigay, Bologna, 2010).

V. Scalese, F. Scalese, Codice della persona e della famiglia: annotato con la giurisprudenza (Giuffrè, Milano, 2009) pp. 40-41; G. Palmeri, supra note 60.

M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e costituzione, (Giappichelli, Torino, 2002)

A. Schuster (ed.), Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto (Mimesis, Milano, 2011).

A. Schuster, 'Identità di genere: tutela della persona o dell'ordinamento?' (2012) 3 La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 259.

Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia (March 6th, 2012).

P. Stanzone, 'Transessualità' (1992) XLIV Enciclopedia del Diritto 876.

UNAR, Relazione al Parlamento sull'efficacia del principio di parità di trattamento e sull'efficacia degli strumenti di tutela – Anno 2010 (2011).

A. Vesto, 'Effetti del mutamento di sesso in costanza di vincolo matrimoniale', available at: <http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/ncr_bologna_20110518.pdf>, visited on 20 July 2012.

M.M. Winkler, G. Strazio, L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori (Il Saggiatore, Milano, 2011).

P. Zicchittu, 'La sentenza 3572/2011 della Corte di Cassazione: è ancora ragionevole un'adozione per i single senza effetti legittimanti?' (2011) 2 Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti.



IL CENTRO RISORSE LGBTI

Perché il Centro

Ad esclusione delle norme che derivano da Direttive comunitarie o Trattati dell'Unione Europea non esiste in Italia alcuna legge che garantisca la condizione di piena parità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali ed intersessuali – LGBTI – e ne protegga dignità e diritti specifici. Inoltre, il riconoscimento e la promozione dei diritti e del benessere delle persone LGBTI e delle loro famiglie non è tra le priorità dell'agenda politica e istituzionale italiana oggi. Le motivazioni di questa assenza sono sicuramente legate ad una realtà politica e culturale ancora fortemente ostile a tali rivendicazioni e gli attori che contribuiscono direttamente ed indirettamente a questa esclusione sono molti e molto potenti.

La definizione chiara degli obiettivi, una strategia coordinata e supportata dall'attività di documentazione della violazione di diritti, la diversificazione degli strumenti e lo studio strategico del contesto e della comunicazione sono alcuni dei passi che hanno portato al successo le rivendicazioni delle persone LGBTI in altri paesi. Rafforzare queste capacità in Italia oggi può contribuire a non essere definitivamente spinti ai margini di una realtà politica sempre più alle prese con emergenze sociali ed economiche e sempre più sorda di fronte alla questione della piena uguaglianza delle persone LGBTI e delle loro famiglie in Italia.

Cosa facciamo

Il Centro Risorse LGBTI è una organizzazione senza scopo di lucro la cui mission è contribuire all'eliminazione di ogni forma di discriminazione e violazione dei diritti umani nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali ed intersessuali e promuoverne condizioni di piena uguaglianza.

Il Centro si propone di raggiungere la propria mission sviluppando attività di capacity building nei confronti di associazioni e gruppi LGBTI nazionali e locali. In questo contesto per capacity building si intende ogni attività in grado di creare, accrescere, migliorare e conservare nel tempo le capacità e competenze individuali e collettive necessarie a singoli ed organizzazioni per risolvere problemi e raggiungere obiettivi in modo sostenibile ed efficiente. Uno dei principali ambiti di intervento del Centro è l'advocacy intesa come l'azione finalizzata al cambiamento delle politiche, della normativa o della società in accordo con i principi e gli standard internazionali dei diritti umani in relazione alle persone LGBTI. L'azione di advocacy comprende l'identificazione di problematiche, la loro analisi in relazione agli standard esistenti in materia di diritti umani e lo sviluppo di azioni adeguate.

A partire da questi presupposti, attività prevalenti del Centro sono la ricerca e la formazione. Inoltre, è il Centro sviluppa attività di consulenza a associazioni e gruppi LGBTI.

Destinatari di queste attività sono singoli attivisti ed attiviste e, più in generale, le associazioni ed i gruppi LGBTI italiani nazionali e locali, nei confronti dei quali sono sviluppate la maggioranza delle attività.



Chi siamo

Il Centro Risorse LGBTI è composto da un gruppo di attivisti e attiviste già impegnati nell'ambito della promozione dei diritti umani, dell'uguaglianza e delle pari opportunità in vari contesti e con competenze differenziate. Ci occupiamo di politiche anti-discriminatorie e di parità all'interno di associazioni e presso enti pubblici; abbiamo accumulato un bagaglio di conoscenze della realtà politica ed istituzionale italiana e delle politiche europee in materia. Siamo portatori e portatrici di competenze trasversali in materia di ricerca, formazione, progettazione e fundraising, uso di metodologie partecipative e gestione e risoluzione dei conflitti, organizzazione eventi, comunicazione e marketing.

Il Centro promuove inoltre una rete di competenze e conoscenze che, di volta in volta, si spenderanno su progetti e attività promosse dal Centro e dalle organizzazioni LGBTI.



ARCIGAY – Associazione Lesbica e Gay Italiana

Arcigay è un'associazione non-profit fondata nel 1985 che opera in tutto il paese attraverso associazioni locali e club affiliati. La sua mission è il raggiungimento dell'uguaglianza tra individui senza alcuna distinzione per orientamento sessuale ed identità di genere. Arcigay è un'associazione fatta da gruppi di volontari, le associazioni locali, composti da lesbiche, gay, bisessuali e transgender ma anche da persone eterosessuali. Dalla sua sede centrale, coordina le attività di informazione, prevenzione e advocacy per la comunità LGBT. Lavora per la crescita e l'espansione delle associazioni locali che lavorano a livello regionale, provinciale e locale. Arcigay collabora con altre associazioni italiane ed europee e con le istituzioni private e pubbliche nazionali ed internazionali.

www.arcigay.it

ARCILESBICA – Associazione Nazionale

ArciLesbica è un'associazione attiva nella scena pubblica italiana a livello sia locale che nazionale. Coopera con le istituzioni e con altre associazioni della società civile per:

- sviluppare piani di azione nazionali che coinvolgano persone attive nei settori dell'educazione, salute e sistema sociale al fine di far conoscere il fenomeno dell'omofobia;
- pianificare iniziative volte al superamento e al contrasto delle discriminazioni, anche da un punto di vista legislativo;
- pianificare azioni positive nei settori del lavoro, salute e educazione per una piena inclusione delle donne.

ArciLesbica ha preso attivamente parte all'elaborazione del Piano Nazionale d'Azione contro le discriminazioni dando un contributo specifico sulle questioni connesse l'orientamento sessuale al fine di includere la prospettiva di genere e per focalizzare l'attenzione sulle differenti discriminazioni che possono interessare donne lesbiche in diversi contesti sociali.

www.arcilesbica.it



A.GE.D.O. – Associazione Genitori di Omosessuali

L'A.GE.D.O. è costituita da genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali, bisessuali e transessuali che si impegnano per l'affermazione dei loro diritti civili e per l'affermazione del diritto alla identità personale. La nostra mission è supportare i genitori delle persone LGBT che faticano ad accettare e comprendere l'orientamento sessuale e l'identità di genere dei propri figli e delle proprie figlie. Grazie al nostro lavoro di supporto intendiamo contribuire al superamento delle discriminazioni che colpiscono le persone LGBT.

www.agedo.org

ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI

L'Associazione Radicale Certi Diritti è stata fondata il 1 marzo 2008 nell'ufficio del Parlamento Europeo a Roma, come un centro di iniziativa politica e legislativa non violenta per la promozione e la protezione dei diritti civili e di una sessualità libera e responsabile. Tutte le sue attività sono basate esclusivamente su lavoro volontario e tutte le risorse economiche provengono da sottoscrizioni e contributi.

L'Associazione è tra i fondatori del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito (PRNTT) del quale condivide i metodi non violenti che caratterizzano la storia delle iniziative libertarie e delle riforme sociali quali divorzio, aborto, educazione sessuale, obiezione di coscienza, la riforma del diritto di famiglia e la legge sulla transizione di genere. L'organizzazione si ispira all'azione del FUORI!, prima associazione LGBTI italiana, federata al Partito Radicale sin dai primi anni settanta. L'Associazione ha portato in Italia il metodo delle strategic litigation e organizza campagne di advocacy per l'uguaglianza dell'istituto del matrimonio dal 2008.

www.certidiritti.it



FAMIGLIE ARCOBALENO **Associazione Genitori Omosessuali**

Famiglie Arcobaleno è un'associazione indipendente nata nel 2005. Include due tipi di persone: coppie omosessuali o singole persone che hanno deciso di diventare genitori; donne e uomini che hanno accettato la propria omosessualità dopo essere diventati genitori in una relazione eterosessuale. L'obiettivo principale dell'associazione è ottenere pieno riconoscimento (giuridico, sociale, ecc.) delle nostre famiglie come una delle realtà parentali che esistono in un contesto sociale in costante trasformazione.

www.famigliearcobaleno.org

MIT – Movimento di Identità Transessuale **Coordinamento Trans Sylvia Rivera**

Il MIT è un'associazione nata nel 1982 per supportare le persone trans e promuovere la loro piena uguaglianza in Italia. Grazie ad un accordo tra MIT ed il Sistema Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna, dal 1994 il MIT è anche un centro nel quale si forniscono servizi per la salute e di carattere sociale per persone che affrontano il percorso di riassegnazione di genere. Il MIT lavora a livello nazionale ed europeo per promuovere azioni contro le discriminazioni motivate dall'identità di genere e per supportare persone trans vittime di discriminazione.

Il MIT è uno dei soci fondatori dell'associazione di secondo livello 'Coordinamento trans Sylvia Rivera'. Il Coordinamento coinvolge numerose associazioni trans attive a livello locale in tutta Italia. La mission del Coordinamento è di coordinare l'azione delle associazioni trans al fine di realizzare strategie ed azioni comuni per promuovere la piena uguaglianza delle persone trans.

www.mit-italia.it
coordinamentosylviarivera.blogspot.it



Centro Risorse LGBTI

Via Santa Chiara 1
10122 Torino

t +39 349 55 85 732

f +39 011 52 12 033

centro@risorselgbti.eu
centro@pec.risorselgbti.eu
risorselgbti.eu

pubblicato nel Frabbraio 2013

ISBN 978-88-908375-0-0



9 788890 837500

Copyright by Centro Risorse LGBTI

E' consetito citare e/o riprodurre parti del presente documento secondo le condizioni del Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Rapporto Italia sull'applicazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5